Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 26 novembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771.
Ordinamento delle scuole rurali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;
Veduto il R decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866;
Veduto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2030;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'opportunità di dare un conveniente ordinamento alle scuole elementari rurali;
Ritenuta la urgente e assoluta necessità di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono rurali le scuole elementari dei capoluoghi di comuni, frazioni o borgate con un numero di fanciulli obbligati alla istruzione non superiore a duecentocinquanta e non inferiore a venti, quando si tratti di località abitate da popolazione prevalentemente dedita all'agricoltura. Se le dette scuole si trovano in frazioni o borgate di città, esse devono essere distanti almeno due chilometri dal capoluogo.

Le scuole di cui al comma precedente sono scuole di Stato e vengono istituite dal Ministro per l'educazione nazionale in seguito a proposta dei Regi provveditori agli studi. Quando il numero degli iscritti supera i sessanta, viene istituita un'altra scuola rurale in modo che gli iscritti in ciascuna scuola non superino i sessanta alunni. Quando il numero dei frequentanti sia stato, per un biennio, inferiore a venti e quello dei promossi inferiore a quindici la scuola rurale viene soppressa.

Le scuole di Stato appartenenti alle categorie stabilite con R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, per le quali sussistono le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasformate in scuole rurali quando rimangano prive di titolari.

Art. 2.

Le spese per ciascuna scuola rurale non dovranno superare annualmente la somma di L. 7532.

Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è istituita una rubrica speciale col titolo « Spese per le scuole rurali », divisa in tre capitoli: uno per le spese di retribuzione ed indennità al personale insegnante; l'altro per le spese inerenti ai servizi amministrativi e commissioni relative, spese per il personale non insegnante e per quello direttivo e di vigilanza, per concorsi magistrali e per gli esami, spese per visite fiscali e per indennità di trasferimento ai maestri; il terzo riguardante le spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e spese varie connesse al funzionamento delle scuole rurali.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale le variazioni occorrenti.

Con decreto del Ministro per le finanze, in seguito a richiesta di quello per l'educazione nazionale, i fondi dei detti capitoli sono integrati con trasporti di fondi dal capitolo di bilancio riguardante le spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari comuni fino alla concorrenza delle somme necessarie al funzionamento delle scuole rurali, il cui numero è fissato nel mese di luglio con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 3.

Nelle scuole rurali si seguono particolari programmi di studio, stabiliti con ordinanza Ministeriale, e vi sono adottati speciali libri di testo di Stato, in relazione a quei programmi ed alla natura delle scuole.

Art. 4.

I maestri delle scuole rurali sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esami indetto, di regola, ogni biennio, dal provveditore agli studi, previa autorizzazione del Capo del Governo.

Tra i titoli sarà valutato in particolar modo l'appartenenza a famiglie di agricoltori.

I vincitori del concorso conseguono la stabilità dopo un periodo di prova di tre anni.

Art. 5.

I maestri stabili, che abbiano prestato servizio nelle scuole rurali con qualifica non inferiore al buono, possono essere assunti, col grado di ordinario, dopo cinque anni nei ruoli di quinta categoria; dopo dieci anni in quelli di quarta o terza categoria; dopo quindici anni in quelli di seconda o prima categoria, in seguito a concorso speciale per titoli.

Per l'assunzione nei ruoli di categoria superiore alla quinta i maestri debbono inoltre aver riportato negli ultimi quattro anni di servizio la qualifica di valente.

Il servizio prestato nelle scuole rurali è computato per intero, a ogni effetto di legge, a favore dell'insegnante che comunque sia assunto nei ruoli delle cinque categorie di cui all'art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Ai fini del presente articolo il servizio in qualità di provvisorio prestato dall'entrata in vigore del R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, è computato per un terzo.

Art. 6.

All'insegnante di scuola rurale, anche se provvisorio, è corrisposta, in base al servizio effettivamente prestato, la retribuzione annua di L. 4900, da pagarsi a dodicesimi, e una indennità annua nella misura massima di L. 1200, secondo norme da stabilirsi con regolamento, che sarà emanato di concerto col Ministro per le finanze.

L'insegnante ha l'obbligo di risiedere nella località dove funziona la scuola, e fruisce dell'alloggio gratuito, quando la scuola ne sia fornita.

Il contributo per l'iscrizione al Monte pensioni è ripartito per metà a carico dello Stato e per metà a carico degli insegnanti, ai sensi dell'art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 23 marzo 1931, n. 707.

Art. 7.

Per il pagamento delle retribuzioni e delle indennità ai maestri delle scuole rurali e per il versamento dei contributi al Monte pensioni sono emessi ordini di accreditamento, a favore dei Regi provveditori agli studi, per somme corrispondenti al numero delle scuole di ciascuna Provincia, anche per un ammontare superiore a L. 250.000.

Le somme che eventualmente alla fine dell'esercizio rimanessero disponibili sugli ordini di accreditamento emessi a favore dei Regi provveditori per il servizio delle scuole rurali saranno, alla chiusura dell'esercizio, versate all'Erario.

Le somme stesse saranno dal Ministro per le finanze iscritte in apposito capitolo destinato a contributi per la piccola edilizia scolastica e resteranno disponibili nei successivi esercizi finanziari.

Art. 8.

Presso la Direzione generale dell'istruzione elementare, alle dirette dipendenze del direttore generale, è istituito un apposito Ispettorato per le scuole rurali, del quale fanno parte un ispettore centrale, cinque ispettori scolastici o primi ispettori scolastici o ispettori scolastici capo ed un direttore didattico.

L'Ispettorato vigila l'andamento delle scuole rurali; promuove iniziative per il migliore funzionamento delle scuole anche con lo svolgimento di speciali corsi di preparazione e perfezionamento per il personale insegnante e direttivo; studia i problemi di carattere tecnico per il funzionamento delle scuole; coadiuva l'azione di enti di bonifica, di istituzioni e associazioni che hanno scuole parificate alle scuole rurali; compila, al termine di ciascun anno scolastico, una relazione sull'andamento dell'istruzione nelle scuole rurali.

Le spese di supplenza per gli ispettori scolastici e per il direttore didattico, di cui ai precedenti comma, grava sul fondo per le scuole rurali.

Art. 9.

In ciascuna Provincia sono istituite, alla diretta dipendenza dei provveditori agli studi, speciali direzioni didattiche per le scuole rurali.

Di regola da ogni direzione dipendono non più di cinquanta scuole.

La zona di competenza di ciascun direttore e la sede della direzione sono stabilite con ordinanza del Ministro per l'educazione nazionale.

Alle direzioni possono essere preposti direttori didattici governativi in numero non superiore a sessanta, oppure maestri aventi il grado di ordinario che abbiano speciale attitudine e preparazione. Tali incarichi sono conferiti dal Ministro.

Le spese per la supplenza dei direttori governativi e dei maestri, di cui al comma precedente, gravano sui fondi per le scuole rurali.

Ai maestri preposti alle direzioni delle scuole rurali è corrisposta l'indennità di L. 1000 annue.

Alla spesa per i locali, per l'illuminazione e per il riscaldamento delle direzioni provvedono i comuni dove esse hanno sede.

Art. 10.

Il direttore delle scuole rurali: visita le scuole in base a un piano preventivamente approvato dal provveditore agli studi ed attua le direttive didattiche a lui impartite dalle superiori autorità; redige i verbali di visita, i rapporti informativi e le note di qualifica per i maestri; rilascia i certificati di servizio ai maestri; provvede alle supplenze per periodi di tempo non superiore ai due mesi; rilascia mensilmente le dichiarazioni di prestato servizio per il pagamento delle retribuzioni e indennità ai maestri; propone al provveditore il calendario scolastico e l'orario scolastico per le scuole affidate alla sua direzione in rapporto alle esigenze locali; raccoglie dati e notizie interessanti l'istruzione elementare nelle campagne e ne dà comunicazione al provveditore.

Art. 11.

Le scuole rurali tenute da enti di bonifica e dal Comitato delle scuole per i contadini dell'Agro Romano sono parificate alle scuole di Stato, mediante apposite convenzioni.

Al personale insegnante e direttivo delle scuole parificate rurali sono estese le norme contemplate nel presente decreto.

Art. 12.

Le scuole serali, festive ed estive ed i corsi integrativi di cultura per adulti, di cui all'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, sono istituiti dai Regi provveditori agli studi in seguito ad autorizzazione del Ministero.

Le somme occorrenti per il pagamento dei compensi agli insegnanti e per le spese degli esami nelle scuole, di cui al comma precedente, sono dal Ministero messe a disposizione dei Regi provveditori agli studi mediante ordini di accreditamento.

Art. 13.

L'ordinamento delle scuole rurali stabilito dal presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

L'« Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » continuerà a gestire, per un quinquennio, le scuole rurali e quelle di cui al precedente art. 12, da essa attualmente amministrate, secondo le norme di cui al testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni.

Trascorso il quinquennio, le dette scuole avranno ordinamento conforme a quello stabilito dagli articoli precedenti.

Al personale insegnante e direttivo delle scuole gestite dall'« Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » si applicano le norme del presente decreto.

Art. 15.

A coloro che, alla data del 31 luglio 1938-XVI, abbiano prestato un triennio di lodevole servizio come direttori incaricati nelle scuole rurali o come segretari delle direzioni di scuole rurali e che siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare e alla data del presente decreto si trovino tuttora in servizio nelle anzidette qualità sono estese le norme del comma 1° dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322.

Art. 16.

Ai posti attualmente disponibili nelle scuole rurali gestite dal Regio commissario possono essere nominati ai sensi dell'art. 7 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, i maestri che conseguirono la idoneità nel concorso indetto dall'Opera Balilla con bando in data 5 luglio 1936-XIII.

Art. 17.

Il Regio commissario per le scuole rurali già gestite dall'Opera Balilla, nominato con R. decreto 27 ottobre 1937-XV, continuerà a funzionare per la gestione di stralcio fino al 30 giugno 1939-XVII.

I fondi che resteranno disponibili saranno versati all'Erario e le somme stesse saranno dal Ministro per le finanze iscritte in bilancio nel capitolo di cui all'articolo seguente del presente decreto.

Art. 18.

I fondi iscritti al capitolo 44 del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1938-39 possono essere erogati per spese riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole rurali.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 settembre 1938-XVI, n. 1772.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della Regia nave « Valgiuba ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Valgiuba » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 agosto 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 1773.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato del Regio rimorchiatore « Spartivento ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « Spartivento » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 29 settembre 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 93. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 novembre 1938-XVII.

Sostituzione del liquidatore unico della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 14 luglio 1935 la Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta, con sede nel comune di Mistretta (Messina), veniva sciolta e messa in liquidazione ed i signori Carmelo Torcivia ed Orazio Martino venivano nominati liquidatori della Cassa medesima;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei predetti liquidatori;

Decreta:

Il rag. Salvatore Di Salvo è nominato liquidatore unico della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta, avente sede nel Comune di Mistretta (Messina), con i poteri e le attribuzioni di cui al capo IV del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei sigg. Carmelo Torcivia e Orazio Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4533)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE ha presentato il 22 novembre 1938-XVII alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1517, riguardante il nuovo ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia.

(4553)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 21 novembre 1938-XVII è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1722, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la Mostra triennale delle Terre italiane d'Oltremare e sono state dettate le relative norme di esecuzione.

(4552)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni con foglio 17 novembre 1938-XVII, n. 21288-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1938-XVI, n 698, per il mantenimento in vigore sino al 30 giugno 1939-XVII, dell'obbligo della preventiva autorizzazione governativa per le costituzioni, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni di società commerciali per gli importi superiori al milione di lire, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 10 giugno 1938-XVI.

(4554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

159ª Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia « Torino-Cuneo »

Si notifica che nel giorno di mercoledì 14 dicembre 1938-XVII, alle ore 9, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 159ª estrazione delle obbligazioni emesse per la Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione, verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso durante questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1939-XVII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4559)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 16 agosto 1938-XVI, i notai dott. Bronzin Giusto fu Antonio, con sede in Mortegliano, e dott. Rinaldi Alberto fu Antonio, residente ed esercente in Udine, sono stati accreditati, presso l'Intendenza di finanza della predetta città, per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(4557)

Ruolo di anzianità del personale per l'anno 1938

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con la situazione al 1° gennaio 1938.

(4558)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 232

del 24 novembre 1938-XVII.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,66
Francia (Franco)	49,65
Svizzera (Franco)	430,25
Argentina (Peso carta)	4,29
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,04
Danimarca (Corona)	3,958
Germania (Reichsmark)	7,6035
Norvegia (Corona)	4,4545
Olanda (Fiorino)	10,3425
Polonia (Zloty)	357,75
Portogallo (Scudo)	0,8046
Svezia (Corona)	4,5675
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,9285
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	42,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,22
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	71,825
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Id. Id. 5 % (1936)	95,10
Rendita 5 % (1935)	95,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,90
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,875
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,50
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,45

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario straordinario e nomina di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Sossio Baronia (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 settembre 1937-XV col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di S. Sossio Baronia, con sede nel comune di S. Sossio Baronia (Avellino);
Veduti i precedenti propri provvedimenti relativi alla nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che in seguito alle dimissioni del commissario straordinario avv. Ciriaco Orlandella si rende necessario procedere alla sua sostituzione e che occorre altresì provvedere alla nomina di un membro del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Rocco Sannella fu Michelangelo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di San Sossio Baronia, avente sede nel comune di S. Sossio Baronia (Avellino), in sostituzione dell'avv. Ciriaco Orlandella ed il sig. Giuseppe De Rosa fu Michele è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4496)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 maggio 1938-XVI con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, con sede nel comune di Albano Laziale (Roma);
Veduto il proprio provvedimento in data 17 maggio 1938-XVI con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;
Veduto il successivo provvedimento in data 15 ottobre 1938-XVI col quale il sig. Filippo Fortuna è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della ripetuta Cassa in sostituzione del sig. Gioacchino De Angelis, dimissionario;
Considerato che in seguito al richiamo alle armi del predetto sig. Fortuna è necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Vittorio Ferraioli fu Vincenzo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale, avente sede nel comune di Albano Laziale (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Filippo Fortuna.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4497)

Nomina di un membro del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del lavoro con sede in Roma, approvato con decreto 14 giugno 1938-XVI del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduto il proprio provvedimento in data 5 settembre 1938-XVI, concernente la costituzione del collegio sindacale della Sezione predetta;
Veduta la nuova designazione fatta dal Ministero della cultura popolare con lettera 5 novembre 1938-XVII;

Dispone:

Il gr. uff. rag. Amos Argenti è chiamato a far parte del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del lavoro con sede in Roma, quale sindaco effettivo per il corrente esercizio, in sostituzione del comm. dott. Gaspare Franco.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4495)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola industriale, in liquidazione, di Nicastro (Catanzaro)

Nella seduta tenuta il 5 novembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa agricola industriale, in liquidazione, di Nicastro (Catanzaro) il rag. Giovanni Giordano di Saverio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4555)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato (Cagliari)

Nella seduta tenuta il 14 novembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monserrato (Cagliari) il cav. Giuseppe Cao è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4556)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 20 posti di vicesegretario (gruppo A)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, relativo al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Prefettura della propria Provincia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari; ed a 39 anni per gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari dopo il 5 maggio 1936; nonchè per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di 4 anni:

a) per i candidati che risultino iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine, un ulteriore aumento di 2 anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tale aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di Provincia), del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimeno, o in sua vece, dal vicesegretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica dal Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il brevetto dovrà essere esibito.

Gli italiani non regnicoli o residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito nazionale Fascista dei Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partio Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza; i certificati ante Marcia su Roma invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vicesegretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, o in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

3) diploma originale, o copia autentica della laurea in giurisprudenza, oppure della laurea in scienze sociali e politiche conseguita nel Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della laurea in scienze politiche;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

8) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menoma o meno l'attitudine al servizio.

I candidati, invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, o per fatti d'arme in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per le operazioni militari in Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in operazioni militari all'estero in servizio non isolato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in operazioni militari all'estero in servizio non isolato dopo il 5 maggio 1936 dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi à produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del Comando del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'Autorità, da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero dell'interno e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri; in questo ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Autorità scolastica competente, attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 2, salvo a produrre i prescritti documenti almeno cinque giorni prima dello inizio delle prove scritte.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vicesegretario in prova nella carriera di gruppo A della Amministrazione civile dell'interno non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo e costituzionale;
3. Diritto corporativo;
4. Economia politica e scienza delle finanze;
5. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
6. Diritto commerciale;
7. Diritto ecclesiastico;
8. Nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9. Legislazione speciale amministrativa;
10. Storia letteraria e civile d'Italia dal Medio Evo ai giorni nostri;
11. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco, o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in A.O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922,

agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A.O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179; 4 febbraio 1937, n. 100, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Ai vicesegretari in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 771,87.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4535)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 20 posti di vice ragioniere (gruppo B)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie per l'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, relativo al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il R. decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2327;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 20 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al concorso sono ammesse le donne; esse, però, potranno essere assunte soltanto limitatamente al dieci per cento dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla prefettura della propria Provincia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari ed a 39 anni per gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato l'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in suo vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. oppure dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il brevetto dovrà essere esibito.

Gli italiani non regnicoli o residenti all'estero produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

3) diploma originale (o copia autentica) di ragioniere o perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 R. decreto 15 maggio 1924, n. 740), oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica, per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

8) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma o meno l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, per fatti di arme in Africa Orientale o per fatti di arme in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto; gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. È ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero dell'interno e per quanto concerne il titolo di studio originale anche presso gli altri Ministeri; in questo ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato rilasciato dall'autorità scolastica competente, attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 2, salvo a produrre i prescritti documenti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice ragioniere in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1. — Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

2. — Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.

3. — Ragioneria pubblica e privata e computisteria.

4. — Diritto civile: libro I del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni; delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione.

5. — Diritto commerciale. Dei commercianti, delle società commerciali - dei libri di commercio - della cambiale e degli altri titoli di credito - del fallimento.

6. — Nozioni di diritto corporativo.

7. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato

8. — Nozioni di statistica: (*statistica teorica*: generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata*: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).

9. — Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli Enti conservati, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati.

10. — Legislazione speciale amministrativa.

11. — Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale può cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine di graduatoria, ed in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento, prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 od alle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Ai vice ragionieri in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in seconda classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 675,38.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4536)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 24 posti di alunno d'ordine (gruppo C)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad *impieghi nelle* Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, relativo al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno nonchè il R. decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2327;

Visto il R decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI, del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 24 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al concorso non sono ammesse le donne, in applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 5 del R. decreto 5 settembre 1938, n. 1514.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla prefettura della propria Provincia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari, ed a 39 anni per gli aspiranti invalidi di guerra e per la causa nazionale, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, o,

in servizio militare non isolato all'estero in dipendenza di operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di anni quattro:

a) per i candidati che risultano iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine, un ulteriore aumento di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il brevetto dovrà essere esibito.

Gli italiani non regnicoli o residenti all'estero, produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato, potrà altresì, essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936;

3) diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore. Nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, conseguirono il grado di ufficiale, si prescinde dal titolo di studio a termini dell'art. 1 del R. decreto 3 marzo 1938, n. 214;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, del quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

8) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando se l'imperfezione menoma o meno l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, o per fatti d'arme in Africa Orientale o per fatti d'arme in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita d'un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una richiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà, però indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della Sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme cerificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale, o dei caduti in operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio, in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del

corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero dell'interno e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri: in quest'ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità scolastica competente attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

Agli aspiranti residenti all'estero o in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 2, salvo a produrre i prescritti documenti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che saranno ammessi alle prove orali, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministero con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di alunno d'ordine in prova nella carriera di gruppo *C* nell'Amministrazione civile dell'interno non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;
2. *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
   b) nozioni di storia letteraria italiana;
   c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
3. Prova pratica di dattilografia;
4. Nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2 lettere *a*) e *b*), e n. 3; la prova orale cadrà sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 4.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine di graduatoria ed, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, od alle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni; nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Agli alunni d'ordine in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno della assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 436,23.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4537)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 28 posti di inserviente.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, che approva i ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani di guerra ed ai congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra, e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 28 inservienti in prova nella Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età;

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o, che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni;

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza delle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma,

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati, in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti al P. N. F., in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella inscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti al Fascio di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica delf Segretario del P. N. F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno essere ratificati dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

6) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forza prescritta dal successivo art. 15;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935

per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra, o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni all'estero in servizio militare non isolato prestato dopo il 5 maggio 1936 dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione del mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) diploma di licenza delle scuole elementari o copia autentica del medesimo;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4;

12) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del podestà e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Lo legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 11 dell'art. 2 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti dalla data del bando di concorso salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dell'interno potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati. In questo ultimo caso, però, i candidati dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità scolastica competente, attestante il titolo di studio di cui sono in possesso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una Commissione composta di un viceprefetto in servizio al Ministero che la presiede, di un funzionario di gruppo *A* e di un funzionario di gruppo *B*, appartenenti al grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B*, disimpegnerà presso la Commissione le mansioni di segretario.

Art. 7.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli, e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa la osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione agli impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina a inserviente in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 3ª classe per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 300 (trecento), diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono dagli altri ruoli di personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Il prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4538)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso per il trasferimento a n. 6 posti di vice segretario del ruolo dell'Amministrazione centrale, di impiegati appartenenti all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ed all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che eleva il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute a Ministero;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, che riorganizza i ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, è aperto il concorso per il trasferimento a n. 6 posti di vice segretario nel ruolo organico, previsto dalla tabella *A* annessa al decreto-legge citato, agli impiegati appartenenti, con rapporto stabile d'impiego, all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ed all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che si trovino nelle condizioni previste dal predetto art. 2.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 6, alla Direzione generale per le questioni doganali, gli affari generali ed il personale del Ministero per gli scambi e per le valute entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di appartenenza al P.N.F.;

b) titolo di studio, originale o copia autentica di esso; rapporto informativo dal quale risultino anche la data di nascita, la situazione di famiglia, la data di assunzione in servizio e le mansioni disimpegnate presso gli Istituti medesimi;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle benemerenze di guerra;

d) pubblicazioni, escluse le opere manoscritte e dattilografate, titoli di studio o di carriera e tutti gli altri documenti che il richiedente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine prescritto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice formerà, entro il numero dei posti da conferire, apposita graduatoria tra i candidati che a suo giudizio insindacabile riconoscerà meritevoli del trasferimento tenendo conto dei titoli, dei documenti esibiti e delle informazioni che potranno essere richieste ai rispettivi Enti di diritto pubblico.

Art. 6.

La graduatoria di cui all'articolo precedente sarà approvata con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: GUARNERI

(4544)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 11 agosto 1938, n. 26414, col quale venivano designati i vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Ritenuto che il dott. Grignani Felice, come da lettera del podestà di Casei Gerola n. 3496 del 25 ottobre 1938, ha rinunciato alla nomina del detto Consorzio cui era stato destinato in seguito a rinuncia del 1° designato;

Vista la graduatoria degli idonei approvata con decreto prefettizio 11 agosto 1938, n. 26414;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Grignani Felice è designato per la nomina nel Consorzio veterinario Casei Gerola-Corana-Cervesina, il dott. Preti Luigi domiciliato a Villanterio.

Il podestà di Casei Gerola è incaricato di interpellare il dott. Preti Luigi invitandolo a dichiarare, nel perentorio tempo di 15 giorni, se opti per la nomina nel Consorzio di Casei Gerola. Scaduto infruttuosamente detto termine considererà il dott. Preti rinunciatario e ne darà comunicazione a quest'Ufficio per i conseguenti provvedimenti.

Copia del presente decreto sarà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 12 novembre 1938-XVII

Il Prefetto.

(4511)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.